Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 20 maggio 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 131 DEL 20 MAGGIO 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **L'Elettrometallurgica, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggaite il 23 aprile 1975. — **Elli Zerboni, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 marzo 1975. — **Gestioni riunite Toscana gomma, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1975. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1975. — **Banco di Napoli - Sezione di credito industriale, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1975. — **Refrattari Verzocchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1975. — **A.G.A.R. - Azienda gestione alberghi ristoranti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1975. — **C.L. Malesci & C., società per azioni, in Caselle Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 22 aprile 1975. — **S.A.C.C.I. - Società per azioni Centrale cementerie italiane, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 23 aprile 1975. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1975. — **IRI - Istituto per la ricostruzione industriale, in Roma:** Copertura della rata di ammortamento di scadenza 30 giugno 1975. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % - 11ª emissione » sorteggiate il 16 aprile 1975. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 7 % - 17ª emissione » sorteggiate il 16 aprile 1975. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % - 16ª emissione » sorteggiate il 16 aprile 1975. — **SAMMA - Modellatori meccanici affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni per l'importo di L. 3.350.000 sorteggiate il 26 marzo 1975. — **SAMMA - Modellatori meccanici affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni per l'importo di lire 13.350.000 sorteggiate il 26 marzo 1975. — **SAMMA - Modellatori meccanici affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni per l'importo di L. 17.100.000 sorteggiate il 26 marzo 1975. — **Foredit, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 6 maggio 1975. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 12 maggio 1975. — **Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1975. — **Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 30 aprile 1975. — **Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 30 aprile 1975. — **I.A.N.A. - Italo americana nuovi alberghi - S.p.a. incorporata dalla Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1975. — **Metalcastelli - Industria lavorazioni meccaniche ed affini, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1975. — **Società vetrerie riunite Lodi GAV, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1974. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni « Società siciliana ferro e ferramenta - Sicilferro » sorteggiate il 5 maggio 1975. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni « Società commercio ferro metalli carboni » sorteggiate il 5 maggio 1975. — **Bassani, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1975 (Prestito del 18 maggio 1967). — **Bassani, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1975 (Prestito del 7 luglio 1962). — **Mario Alberti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 aprile 1975. — **Cotonificio Olcese-Veneziano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1975.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione delle obbligazioni 5 % « Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura »; 6 % Garantite dallo Stato - « Diciottennale »; 6 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676); 6 % « Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura »; 6 % Garantite dallo Stato - « B »; 7 % « Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura »; 7 % Garantite dallo Stato - « B », effettuata il 12 maggio 1975.

(4049)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio molisana, in Campobasso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, approvato con decreto ministeriale 17 novembre 1967 e modificato con decreto ministeriale 22 dicembre 1971;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 26 gennaio 1974 e 22 giugno 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

1. — E' approvato il seguente nuovo articolo, da contraddistinguere col n. 21, dello statuto della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso:

« Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni ».

Conseguentemente è spostata di una unità la numerazione degli attuali articoli dal n. 21 al n. 53 del citato statuto.

2. — Sono inoltre approvate le modifiche degli articoli 1, 11, punto 4, e 22 (ex 21), primo comma, del ripetuto statuto, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO MOLISANA

Art. 1. — La Cassa di risparmio molisana è stata istituita con decreto del Ministro per il tesoro il 5 luglio 1963.

Il suo primo fondo di dotazione, di 32 milioni di lire, è stato apportato dagli enti di cui appresso che ne hanno promosso la costituzione:

lire 2 milioni, dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Campobasso;

lire 3 milioni, dall'amministrazione provinciale di Campobasso;

lire 1 milione, dal comune di Campobasso;

lire 1 milione, dall'ente provinciale per il turismo di Campobasso;

lire 25 milioni, dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Detto fondo è stato elevato a lire 100 milioni con i seguenti ulteriori apporti:

lire 20 milioni, da parte dell'Associazione fra le casse di risparmio italiane;

lire 48 milioni, da parte dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

Successivamente, il fondo stesso è stato elevato a L. 150.000.000 con il seguente ulteriore apporto:

lire 50 milioni da parte dell'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

La Cassa di risparmio molisana (che di seguito sarà denominata Cassa) ha sede in Campobasso, fa parte della Federazione delle casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e, in particolare, dal presente statuto.

Art. 11, punto 4). — Sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei funzionari, nonché sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro.

Art. 22 (ex 21), comma primo. — In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un dirigente o, in mancanza, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(3799)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, in Fabriano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), approvato con decreto ministeriale del 16 ottobre 1970 e modificato con decreto ministeriale del 27 aprile 1973;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 5 aprile 1973 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 31 marzo 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

1. — E' approvata l'introduzione di tre nuovi articoli — che verranno contraddistinti dai numeri 23, 24 e 25 e che costituiranno il titolo V — dello statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

In dipendenza di quanto precede gli attuali articoli dal 23 al 59 del predetto statuto assumeranno la nuova numerazione dal 26 al 62, mentre i titoli dal V al XIII dello statuto stesso subiranno uno spostamento di numerazione di una unità.

2. — Sono altresì approvate, in conformità alla formulazione pure riportata in allegato, le modifiche degli articoli 5, 8, 9, 18, 19, 21, 26 (ex 23), 27 (ex 24) e 28 (ex 25) del menzionato statuto nonché le variazioni ai richiami, contenuti in numerosi articoli dello statuto, ad altri articoli dello statuto stesso, resesi necessarie in relazione alla nuova numerazione accennata al punto 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA

Art. 5. — Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23;

4) il presidente;

5) il collegio sindacale;

6) il direttore generale;

7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

Art. 8. — L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sull'elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle eventuali commissioni consiliari, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci per iscritto con le modalità di cui al successivo art. 10.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un terzo del numero massimo dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9. — L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle eventuali commissioni consiliari;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente e agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni consiliari e di sconto, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

La medaglia di presenza sarà pure corrisposta al consigliere di turno nei giorni in cui la sua opera sarà effettivamente richiesta presso la sede centrale dell'istituto. Tale presenza effettiva del consigliere di turno dovrà constare da apposito registro sul quale egli apporrà la sua firma.

Nel caso di viaggi compiuti nell'interesse dell'istituto verrà corrisposta agli amministratori, oltre al rimborso delle spese di trasporto, una diaria per ogni giornata di assenza fuori sede, da fissarsi come al primo comma del presente articolo; la diaria sarà determinata tenendo conto dell'importanza delle piazze in cui le trasferte avvengono.

A ciascun amministratore non potrà però mai competere più di una medaglia di presenza e più di una diaria in una stessa giornata.

Le determinazioni assunte dall'assemblea dei soci a termine del presente articolo dovranno essere portate a conoscenza dell'organo di vigilanza.

Nessun consigliere può prestare opera professionale retribuita nell'interesse dell'istituto.

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie a sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione, per la parte dei contratti stessi demandata al consiglio;

4) sulla nomina ed il trattamento economico di quiescenza, sul collocamento in aspettativa e a riposo del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonché sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa, a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del restante-personale secondo le norme del regolamento e dei vigenti contratti di lavoro;

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti; determinandone la composizione, le funzioni e la durata e sulla nomina dei rispettivi componenti;

7) sui turni dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23;

8) sulle operazioni di cui all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione di fondi destinati ad opere di beneficenza e pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonché di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 21. — Il consiglio si aduna, di regola, due volte al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 19 e quelle di che all'articolo 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei componenti il consiglio in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti dal segretario del consiglio e firmati dal presidente e dal segretario.

Le funzioni di segretario sono assunte dal direttore generale o da chi lo sostituisce.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone o argomenti di particolare riservatezza sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Titolo V

COMITATO

Art. 23. — Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati secondo turni di avvicendamento prestabiliti all'inizio di ogni anno dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24. — Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25. — Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

Titolo VI

PRESIDENTE

Art. 26. — Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le eventuali commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio e del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Titolo VII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27. — Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonché dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione. La stessa iniziativa il presidente, assumerà qualora taluno dei sindaci venisse a trovarsi nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 16.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Nel caso di viaggi compiuti nell'interesse dell'istituto verrà corrisposta ai sindaci, oltre al rimborso delle spese di trasporto, una diaria per ogni giornata di assenza fuori sede, da fissarsi dall'assemblea dei soci tenendo conto dell'importanza delle piazze in cui le trasferte avvengono.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Titolo VIII

DIRETTORE GENERALE

Art. 28. — Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo nelle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive eventualmente costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) firma i verbali del consiglio di amministrazione e quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà pareri e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonché su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente o di funzionario, e su delibera del consiglio di amministrazione da una residenza all'altra;

m) ordina ispezioni, indagini e accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Della nuova numerazione degli articoli da 26 a 62 dovrà tenersi conto anche nei riferimenti, contenuti in numerosi articoli dello statuto, ad altri articoli dello statuto stesso.

In particolare:

all'art. 2, comma terzo, deve intendersi richiamato l'art. 61 anziché il 58;

all'art. 20, comma primo, deve intendersi richiamato l'articolo 28 anziché il 25;

all'art. 43 (ex art. 40), ultimo comma, deve intendersi richiamato l'art. 34 anziché il 31;

all'art. 47 (ex art. 44), deve intendersi richiamato l'art. 48 anziché il 45;

all'art. 48 (ex art. 45), punto *p*), devono intendersi richiamati gli articoli 49 e 50 anziché rispettivamente il 46 ed il 47;

all'art. 49 (ex art. 46), comma primo, deve intendersi richiamato l'art. 48 anziché il 45;

all'art. 51 (ex art. 48), commi primo, secondo e quarto, deve intendersi richiamato l'art. 48 anziché il 45;

all'art. 52 (ex art. 49), comma secondo, deve intendersi richiamato l'art. 48 anzichè il 45;

all'art. 53 (ex art. 50), comma primo, deve intendersi richiamato l'art. 48 anziché il 45;

all'art. 55 (ex art. 52), commi primo, secondo, terzo e quarto, deve intendersi richiamato l'art. 48 anziché il 45;

all'art. 56 (ex art. 53), deve intendersi richiamato l'art. 48 anziché il 45;

all'art. 57 (ex art. 54), punti *a*), *b*), *e*) e *f*), deve intendersi richiamato l'art. 48 anziché il 45; punto *g*), deve intendersi richiamato l'art. 50 anziché il 47;

all'art. 58 (ex art. 55), punto *e*), devono intendersi richiamati gli articoli 49 e 50 anziché rispettivamente il 46 ed il 47; punto *f*), deve intendersi richiamato l'art. 48 anziché il 45.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(3856)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1975.

Sostituzione di un componente il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato, relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 601364/40 del 4 dicembre 1974, con la quale il Ministero del tesoro ha designato quale proprio rappresentante nel comitato regionale sopra citato, il comm. Amedeo Fergola, dirigente superiore, in sostituzione del dott. Giacomo Sammarco, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il comm. Amedeo Fergola, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna in qualità di rappresentante del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Giacomo Sammarco, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3858)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.

Sostituzione di due membri del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Isernia;

Viste le dimissioni del sig. Mario Attanasio e del sig. Giuseppe Di Paolo, membri del comitato predetto, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato i signori Federico Pece e Giovanni Sardelli in sostituzione dei predetti membri dimissionari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

I signori Federico Pece e Giovanni Sardelli sono nominati membri del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Isernia in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione dei signori Mario Attanasio e Giuseppe Di Paolo, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3909)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1975.

Classificazione tra le provinciali di trentuno strade in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 21 dicembre 1971, n. 359, con il quale l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha deliberato di chiedere la classificazione fra le provinciali delle seguenti trentuno strade comunali:

1) S. Gregorio Fleno, Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, km 15 + 500, dalla strada statale n. 4 presso Cavaceppo, per Cervara, S. Gregorio, Fleno alla provinciale Boscomartese;

2) Bocche di Forca, Montefiore dell'Aso, km 2+700, dalla provinciale di Campofilone alla statale Val d'Aso;

3) S. Rufino-Villa Conti, Amandola, km 17 + 700, dalla statale 78 per Villa Conti alla statale 210 presso Ruffino;

4) Valmenocchia ovest, Carassai, km 1 + 250;

5) Ferretti, Castorano, km 4 + 100, dalla provinciale di Castorano 2ª all'abitato di Spinetoli;

6) Ponticelli, Offida, km 3 + 400, dall'innesto con provinciale Castel di Lama al bivio con la provinciale Castignanese località Rovecciano;

7) Fonte Moscovia-Casali, Pozzano di Fermo, chilometri 0 + 400, dalla provinciale Montonese alla ex Tramvia;

8) Fonti di Palme, Fermo, km 3 + 500, dalla statale Adriatica per le Fonti di Palme alla provinciale di Torre di Palme;

9) Collina Nuova, Folignano, km 4 + 500, dalla provinciale Castel Folignano nei pressi di Rocca di Morro alla statale 81 nei pressi del confine con Teramo;

10) Dell'Ete e Fontigliana, Grottazzolina, km 1+220, dalla provinciale di Bolzetta alla provinciale Ete Vivo e da questa alla provinciale Montottonese presso Fornace (Grottazzolina);

11) Piana Santi-S. Michele, Massignano Ripatransone, km 6 + 900, dalla provinciale Valmenocchia nei pressi del ponte alla provinciale Cuprense nell'abitato di Ripatransone;

12) Collelungo, Monsampolo del Tronto, km 7+700, dall'abitato di Monsampolo alla provinciale di Monsampolo 2ª nei pressi del bivio per M. Prandone;

13) SS. Annunziata, Montalto Marche, km 3 + 500, dalla Val Tesino per Patrignone alla provinciale Cuprense;

14) Selva, Montappone, km 3 + 850, dalla Montapponese presso l'abitato di Montappone per la frazione Selva sino al confine di Macerata;

15) Montalto-Castignano, Montalto Castignano, chilometri 2 + 900, tratto dal ponte sul Tesino alla provinciale Castignanese;

16) Vesciò-Pescià, Grottazzolina, km 2 + 000, dalla provinciale Montonese, attraverso la Montottonese nei pressi del Ponte sul Tenna, di nuovo alla Montottonese nei pressi di Grottazzolina;

17) Isola S. Biagio, Montefortino Montemonaco, chilometri 11+100, dalla provinciale Madonna del Lambro nei pressi del ponte sul Tenna, per bivio Sossasso, bivio Rubbiano, isola S. Biagio, bivio Sibilla alla provinciale sub-appennina nei pressi del cimitero di M. Monaco;

18) Piano, Montegallo, km 2 + 000, dalla provinciale Valfluvione per la frazione Piano alla provinciale subappennina;

19) Piane Chienti, M. Granaro, km 5+000, dalla provinciale Veregrense nei pressi dell'innesto con la Brancadoro sino al confine con Macerata presso Villa S. Filippo;

20) Sorgenti del Vettore, Montegallo, km 7 + 400, dall'abitato di Balzo per Astorara alle Sorgenti del Vettore;

21) Crocefisso, Monterubbiano, km 1+700, dalla provinciale M. Rubbianese alla provinciale di Moresco nei pressi dell'abitato;

22) Dei Pioppi, Lapedona, km 2 + 250, dalla provinciale di Torre di Palme alla provinciale Madonna Bruna;

23) Fonte di Mare, S. Elpicio a Mare, km 3 + 550, dall'abitato di Cascinare alla statale Adriatica km 346;

24) Vallentella, Servigliano, km 2 + 100, dalla provinciale Matenana nei pressi della Curetta alla Statale 210;

25) S. Giovanni, Smerillo, km 4 + 705, dalla provinciale Smerillo-Ceresola alla statale 210;

26) Girola, Fermo-Grottazzolina, km 7 + 600, dalla statale 210 nei pressi del ponte sul Tenna alla provinciale Montonese nei pressi di Grottazzolina;

27) Tre Camini, Cossignano, km 3 + 700, dalla provinciale Cuprense presso Villa Trocchi, alla provinciale Cossignano Carassai;

28) Dell'Ete, Montegiberto, km 2 + 300, dalla provinciale di Petritoli nei pressi di M. Giberto alla provinciale Lungo Ete Vivo;

29) San Clemente, Montegiorgio Falerona, chilometro 2 + 200, dal km 30 + 010 della statale 210 alla provinciale di M. Giorgio 1°;

30) Castagneto, Montegiorgio, km 3 + 600, dall'abitato di M. Giorgio alla statale 210 presso bivio Belmonte;

31) Del Cimitero, M. S. Pietro Morino, km 4 + 000, dalla provinciale di M. S. Pietro Morico presso il Cimitero alla provinciale lungo Ete,

per una lunghezza complessiva di circa km 144 + 325;

Visto il voto n. 732 del 10 dicembre 1974 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che le strade anzidette possiedono i requisiti previsti dall'art. 4, lettera *d*) della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e possono quindi essere classificate provinciali;

Ritenuto, pertanto, che le anzidette strade possono essere provincializzate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 le strade di cui alle premesse della lunghezza complessiva di circa km. 144 + 325 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(3798)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Padova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 20 aprile 1970, n. 2810/70, con la quale l'amministrazione provinciale di Padova ha chiesto, fra l'altro, la classificazione fra le provinciali della strada comunale « Grossa-Grontortino Marola » della lunghezza di circa km 4 + 590;

Ritenuto che nella seduta dell'11 febbraio 1975 il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada anzidetta possiede i requisiti di cui all'art. 4, comma *d*), della citata legge n. 126 e può, quindi, essere classificata provinciale;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere provincializzata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Grossa-Grontortino Marola » dell'estesa di km 4 + 590 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(3797)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1975.

Adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, contenente le norme per l'adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private;

Constatato che, secondo il disposto dell'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, le retribuzioni soggette a contributo hanno registrato nel complesso, fino alla data del 1° novembre 1974, variazioni in aumento di carattere generale e collettivo in misura pari al 7,60 per cento rispetto a quelle prese a base per la determinazione dell'ultima variazione delle pensioni della categoria di cui trattasi, disposta con il decreto ministeriale 18 ottobre 1974, nella misura dell'8,95 per cento, a decorrere dal 1° luglio 1974;

Considerato che, a norma del citato art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, occorre disporre nella corrispondente misura percentuale l'aumento delle pensioni poste a carico del predetto fondo, sull'intero loro ammontare, con decorrenza 1° gennaio 1975;

Considerata la necessità di graduare tale aumento in relazione alle diverse decorrenze delle pensioni di cui trattasi;

Considerato che la situazione economico-finanziaria del fondo consente di procedere all'aumento delle pensioni, ai sensi delle disposizioni suddette;

Visto il parere espresso al riguardo, in data 12 febbraio 1975, dal comitato amministratore del fondo, di cui all'art. 5 della legge 31 marzo 1956, n. 293, nel testo sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;

Decreta:

Le pensioni poste a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1975, sono aumentate, a decorrere dalla stessa data, per l'intero loro ammontare, della percentuale indicata a fianco di ciascuna decorrenza, secondo la tabella allegata al presente decreto.

Per le pensioni con decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975 l'aumento di cui al comma precedente si applica con effetto dalla data di decorrenza delle pensioni stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

TABELLA RECANTE LE PERCENTUALI D'AUMENTO DELLE PENSIONI A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALL'E.N.E.L. E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE.

Decorrenza delle pensioni	Percentuale di aumento
1974:	
sino agosto	7,60
1° settembre	7,05
1° ottobre	6,52
1° novembre	5,99
1° dicembre	4,68
1975:	
1° gennaio	3,41
1° febbraio	2,16
1° marzo	1,43
1° aprile	0,71

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

(4085)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1975.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi

economica delle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo con effetto dal 1° luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 22 novembre 1972, 27 febbraio 1973, 5 maggio 1973, 24 luglio 1973, 5 novembre 1973, 15 gennaio 1974, 18 aprile 1974, 6 luglio 1974 e 18 ottobre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4028)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1975.

Insediamento di alcune commissioni censuarie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 1° luglio 1975 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

Commissione censuaria provinciale di Ancona.

Commissioni censuarie distrettuali:

della provincia di Arezzo: Arezzo-Bibbiena-Montevarchi;

della provincia di Gorizia: Grado-Monfalcone;

della provincia di Grosseto: Arcidosso-Grosseto-Manciano-Massa Marittima;

della provincia de L'Aquila: Barisciano-Capestrano-Capistrello-Pescina-Tagliacozzo;

della provincia di Livorno: Livorno-Portoferraio;

della provincia di Lucca: Barga-Castelnuovo di Garfagnana-Lucca;

della provincia di Massa Carrara: Carrara-Fivizzano-Pontremoli;

della provincia di Salerno: Ascea-Vallo della Lucania;

della provincia di Taranto: Manduria-Martina Franca-Taranto;

della provincia di Terni: Orvieto;

della provincia di Trento: Lomaso-Mezzolombardo-Trento;

della provincia di Varese: Comerio-Maccagno-Malnate-Saronno-Sesto Calende-Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(3983)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1975.

Costituzione di un comitato tecnico per la chimica presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. il 2 maggio 1975 relativa alla costituzione di un comitato permanente per la chimica, composto dai Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le partecipazioni statali, per il commercio con l'estero, per il lavoro e la previdenza sociale, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per la ricerca scientifica e tecnologica, con il compito — previa revisione, aggiornamento e integrazione del piano chimico — di vagliare e coordinare tutti gli interventi nel settore, ivi compresi quelli concernenti il sostegno finanziario delle diverse iniziative, e di formulare proposte in merito all'assetto delle partecipazioni pubbliche nel settore medesimo;

Ritenuta la necessità di fornire il comitato suddetto di un organo tecnico di indagine e di studio destinato ad approfondire i temi di competenza del comitato e di proporre le opportune soluzioni;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un comitato tecnico, destinato a fungere da supporto al comitato permanente per la chimica;

Art. 2.

Detto comitato è costituito dal segretario generale per la programmazione economica, che lo presiede, dal direttore generale per l'attuazione della programmazione economica, da un rappresentante dell'E.N.I., da tre rappresentanti degli operatori del settore, da tre rappresentanti dei sindacati, da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante della Cassa del Mezzogiorno;

Art. 3.

Le funzioni di segretario del comitato tecnico saranno svolte dal prof. Luigi Cappugi.

I servizi di segreteria saranno assicurati dagli uffici della direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

(4084)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Carmelo La Rocca, nato a Cianciana (Agrigento) il 23 aprile 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in matematica conseguito presso l'Università di Palermo il 15 marzo 1972.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3811)

La dott.ssa Francesca Cerqua, nata a Guidonia Montecelio (Roma) il 6 gennaio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso l'Università di Roma il 17 luglio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3812)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1975, il comune di Caltagirone (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.220.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2493/M)

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1975, il comune di Favara (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 859.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2494/M)

Autorizzazione al comune di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1975, il comune di Bronte (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2495/M)

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1975, il comune di Paternò (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.310.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2496/M)

Autorizzazione al comune di Prato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1975, il comune di Prato (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2497/M)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1975, il comune di Frattamaggiore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 419.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2498/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1975, il comune di Sant'Anastasia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 281.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2499/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1975, il comune di Sant'Antonio Abate (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2500/M)

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1975, il comune di Cirò Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 204.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2501/M)

Autorizzazione al comune di Petilia Policastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1975, il comune di Petilia Policastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 211.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2502/M)

Autorizzazione al comune di Sannicandro Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1975, il comune di Sannicandro Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 565.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2503/M)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Segrate

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, 3 giugno 1974, n. 96-*bis*, è stata dismessa dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica) e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato, una aliquota dei terreni costituenti la parte marginale sul lato nord-est dell'aeroporto di Linate, sita nel comune di Segrate (Milano) e controddistinta nel catasto del predetto comune al foglio 47, mappale 46A, della superficie di Ha. 1.55.10.

(3969)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1975, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 250, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dalla sig.ra Locatelli Adele Maria, avverso il decreto ministeriale n. 7574-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3740)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario regionale della Lucania, in Potenza

Con decreto ministeriale 30 aprile 1975 la gestione straordinaria del consorzio agrario regionale della Lucania, in Potenza, viene prorogata fino al 31 ottobre 1975 e il dott. Raoul Testa viene confermato nella carica di commissario governativo.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri e le facoltà che la legge e lo statuto affidano al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per gli adempimenti di legge.

(4008)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia

Con decreto ministeriale 30 aprile 1975, viene prorogata fino al 31 ottobre 1975 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia e il dott. Ferdinando Vitale viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 26 gennaio 1970.

Con il medesimo decreto, inoltre, è fatto obbligo al commissario, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere, nei modi previsti dal combinato disposto dell'articolo 19 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per gli adempimenti di legge.

(4010)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1975, registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 279, sono stati respinti i ricorsi presentati l'11 aprile 1972 e il 13 settembre 1973 da Argiolas Paolo, il primo avverso l'art. 75, commi primo, secondo e terzo, del regolamento organico del personale dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, l'allegata tabella *F* e l'art. 3 del bando di concorso, il secondo avverso la deliberazione del consiglio di amministrazione del predetto Ente 23 marzo 1971, n. 12491, concernente l'inquadramento, ai sensi dei precitati articoli, del personale della carriera direttiva, ruolo tecnico dell'agricoltura.

(3972)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bertinoro

Con delibera della giunta regionale 21 gennaio 1975, n. 61, resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna in data 9 aprile 1975 con atto n. 2023/2099 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bertinoro (Forlì), adottato con deliberazione consiliare 9 agosto 1972, n. 60.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 29 aprile 1975, n. 336, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3837)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano di zona del comune di Brescia

Con deliberazione della giunta regionale 19 novembre 1974, n. 10380, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare del comune di Brescia.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3775)

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Fasano

Con decreto del presidente della giunta regionale 9 aprile 1975, n. 1361, è stata approvata, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, una variante parziale al piano regolatore generale del comune di Fasano (Brindisi) in zona collinare « Matarano » per la realizzazione del centro studi internazionale.

(3840)

Approvazione del piano di zona del comune di Copertino

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 aprile 1975, n. 1429, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Copertino (Lecce).

Il piano di zona ha efficacia per quindici anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(3838)

Approvazione del piano di zona del comune di Torremaggiore

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1389, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Torremaggiore (Foggia).

Il piano di zona ha efficacia per quindici anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(3839)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Elevazione da tre a quattro del numero dei posti per il concorso pubblico, per esami e per titoli, per funzionario della carriera direttiva, con la qualifica di vice segretario di biblioteca.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale 6 giugno 1974, n. 1290, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di funzionario della carriera direttiva della Camera, ruolo biblioteca, con la qualifica di vice segretario di biblioteca;

Presa visione della deliberazione dell'ufficio di presidenza adottata nella riunione del 23 aprile 1975;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami e per titoli, per funzionario della carriera direttiva del ruolo di biblioteca della Camera, con la qualifica di vice segretario di biblioteca, di cui al decreto presidenziale 6 giugno 1974, n. 1290, in premessa indicato, è elevato da tre a quattro.

Roma, addì 29 aprile 1975

Il Presidente: PERTINI

(4076)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami a due posti di chimico in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Accertato che nel ruolo dei chimici della Marina, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, sono attualmente disponibili due posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire, un concorso, per esami, a due posti di chimico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina, per l'anno 1974;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1974, registro n. 32 Difesa, foglio n. 134, con il quale, su parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di chimico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo (vedi programma di cui all'allegato 2 al presente bando).

La prova scritta avrà luogo il giorno 26 giugno 1975, con inizio alle ore 8, presso il Palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

La prova pratica avrà luogo il giorno 27 giugno 1975, con inizio alle ore 8, presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze, istituto chimico, piazzale delle Scienze, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (vedi allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

2) la data e il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i concorrenti che avranno conseguito almeno sette decimi nella prova scritta ed almeno sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art 6.

Documenti da produrre per comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza o a preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possono far valere titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà formata, tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, a norma delle disposizioni vigenti;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) (estratto atto nascita, casellario giudiziale e titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a chimico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 286

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . residente in . . (provincia di .) (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a due posti di chimico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto (1) . . . .);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . . .) (2);

di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno accademico . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal (5) . . . . . .;

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a (5) . . . .;

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di prescegliere per il colloquio facoltativo la lingua (o le lingue) . . . .

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . . . .

. . . .
(data)

Firma (6)
. . . .

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . .;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato ecc.;

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . ., per gli impiegati di ruolo), oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di chimica generale, chimica industriale ed applicata, sottoindicati:

chimica generale: struttura dell'atomo, legame chimico, stato liquido e soluzioni, stato solido, equilibri chimici, acidi e basi, elettrochimica e termochimica;

chimica industriale ed applicata: operazioni e procedimenti generali della chimica industriale, combustione e combustibili, lubrificazione e lubrificanti, materie plastiche, metalli e loro leghe, acque, materiali esplodenti e propellenti.

PROVA PRATICA

Esecuzione di un'analisi quantitativa di un miscuglio inorganico, con separazione di due componenti e loro determinazione, una per via ponderale ed una per via volumetrica, con relazione scritta.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

1) Chimica generale (struttura dell'atomo, legame chimico, stato liquido e soluzioni, stato solido, equilibri chimici, acidi e basi, elettrochimica e termochimica).

2) Chimica industriale ed applicata (operazioni e procedimenti generali della chimica industriale, combustione combustibili, lubrificazione e lubrificanti, materie plastiche, metalli e loro leghe, acque, materiali esplodenti e propellenti).

3) Nozioni di legislazione su impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, tossici, radioattivi e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nozioni di legislazione sociale.

4) Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai.

5) Ordinamento degli Stati Maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(3875)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1974, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 265, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, per il conferimento di dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1974, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 309, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1974, registro n. 4 Commercio estero, foglio n. 25, con il quale il dott. Salvatore Pappalardo, direttore di sezione, è stato chiamato a far parte della predetta commissione in sostituzione del dott. Cesaremaria Garzia;

Vista la nota n. 50136, in data 14 febbraio 1975, con la quale è stato comunicato che il dott. Salvatore Pappalardo non potrà partecipare, per improrogabili motivi di servizio, ai successivi lavori della commissione esaminatrice;

Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla di lui sostituzione in seno alla commissione stessa;

Decreta:

Il dott. Cesaremaria Garzia, direttore di sezione del Ministero, è chiamato a far parte della commissione esaminatrice di cui alle premesse in sostituzione del dott. Salvatore Pappalardo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1975

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1975
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 185

(3842)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Torino

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Torino;

Visto il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Torino, nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale	punti	113 —	su 150
2. Nai dott. Siro	»	112,04	»
3. Eydoux dott. Ermanno	»	110,50	»
4. Giordano dott. Luigi	»	104,88	»
5. Molinari dott. Ludovico	»	103,60	»
6. Prati dott. Giovanni	»	103 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(3784)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Pisa

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 16 aprile 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Pisa;

Visto il decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Pisa, nell'ordine appresso indicato:

1. Pianesi dott. Ermanno	punti	101,27	su 132
2. Lo Iacono dott. Domenico	»	88 —	»
3. Valenza dott. Marcello	»	85,81	»
4. Nuzzi dott. Saverio	»	85,25	»
5. Bay dott. Piero Giuseppe	»	77,47	»
6. Seclì dott. Ernesto	»	77,09	»
7. Pasquale dott. Giusto	»	74,50	»
8. Lopez dott. Ugo	»	73,72	»
9. De Gregoriis dott. Bruno	»	71,50	»
10. Boianelli dott. Fernando	»	67,22	»
11. Sevieri dott. Enzo	»	67,06	»
12. Piceno dott. Emerico	»	65,40	»
13. Fabiani dott. Piero	»	64,50	»
14. Battista dott. Vitantonio	»	61,77	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(3787)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio delle prove scritte e pratiche del concorso a centoventisei cattedre di dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina (classe XVI) e del concorso a novantatre cattedre di stenografia (classe LXXIX).

Lo svolgimento delle prove scritte e pratiche del concorso a novantatre cattedre di stenografia (classe LXXIX) già previste per i giorni 6 e 7 giugno 1975 è rinviato ai giorni 9 e 10 ottobre 1975 ferme restando le sedi precedentemente fissate.

Lo svolgimento delle prove scritte e pratiche del concorso a centoventisei cattedre di dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina già previste per i giorni 3, 4 e 5 giugno 1975 è rinviato ai giorni 6, 7 ed 8 ottobre 1975 ferme restando le sedi precedentemente fissate;

Per la prova pratica prevista dal programma di esame della classe XVI consistente in copiatura di una lettera commerciale o di un brano a carattere professionale in lingua estera a scelta del candidato, senza riguardo alla velocità, i candidati dovranno comunicare ai provveditori agli studi della città ove sosterranno la prova ed al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale - Ufficio concorsi scuole medie, per coloro i quali sosterranno la prova in Roma, la lingua estera prescelta per la prova di cui trattasi entro il termine perentorio del 20 giugno 1975.

(4075)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso a due posti di esperto aggiunto nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1974, registro n. 22, foglio n. 132, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 21 dicembre 1974, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a due posti di esperto aggiunto in prova nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva;

Visto l'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di esperto aggiunto in prova nel ruolo dei servizi della pesca, indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Faraone dott. Giuseppe, consigliere della Corte di cassazione.

Componenti:

Cognetti prof Giuseppe, ordinario di zoologia nell'Università di Modena;

Carrada prof. Giancarlo, incaricato di biologia marina nella Università di Napoli;

De Angelis prof. Costanzo, esperto capo del ruolo della pesca, direttore dello stabilimento ittiogenico di Brescia;

Ferrero dott.ssa Letizia, esperto capo del ruolo della pesca, in servizio presso il laboratorio di idrobiologia di Roma.

Segretario:

Perotti dott.ssa Alba Maria, direttore di sezione in servizio presso la sede centrale del Ministero.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni, salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La spesa presunta graverà per L. 300.000 sul cap. 1112 e per L. 100.000 sul cap. 1019 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1975
Registro n. 5 *Agricoltura, foglio n.* 250

(3849)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo organico degli agenti tecnici, carriera del personale ausiliario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 del regolamento organico approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la delibera consiliare del 5 settembre 1974, con la quale è stato approvato il bando di concorso sopra specificato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 22 ottobre 1974;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Approva

la costituzione della commissione come appresso indicato:

Presidente:

Belli comm geom. Franco, capo servizio IPOST.

Componenti:

Adorisio dott. Francesco, capo sezione IPOST;
Del Rio dott. Demetrio, capo sezione IPOST;
Micalizzi dott.ssa Giuseppina, capo sezione IPOST;
Bonaccurso dott. Domenico, capo sezione IPOST.

Segretario:

Borrelli dott. Luigi, consigliere di 3ª classe IPOST.

Roma, addì 4 aprile 1975

Il presidente: BRUNI

(3767)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751310)